SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 169**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 20 luglio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 2 giugno 1992, n. 341.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/422 del 15 luglio 1991 contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 16 giugno 1992.

Determinazione del contingente delle serie speciali millesimo 1991 Pag. 12

DECRETO 16 giugno 1992.

Emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» millesimo 1992 . . . . Pag. 13

DECRETO 8 luglio 1992.

Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 30 giugno 1992.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. . . . . Pag. 16

ORDINANZA 2 luglio 1992.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 riguardante l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi . . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 21

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 25

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione del 4 settembre 1958 concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, firmato a Patras il 6 settembre 1989. Pag. 29

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto internazionale per la promozione della cultura arbitrale» . . . . Pag. 29

Ministero della difesa: Ricompense al merito dell'Esercito. Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 29

Ministero del commercio con l'estero: Riconoscimento giuridico della camera di commercio italo-americana ovest, di Los Angeles . . . . Pag. 30

Ministero per i beni culturali e ambientali: Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, in Padova . . . . Pag. 30

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 30

Regione Umbria: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Amerino» in contenitori di vetro da cl 50. Pag. 30

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 recante: «Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992. Pag. 31

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 giugno 1992 recante: «Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto *c)* e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione ai programmi operativi per le regioni interessate alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 5b)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1992). . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 29:

Tris Stampi, società per azioni, in Montelupone (Macerata): Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1992.

Lombardini fabbrica italiana motori, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni «Motori Slanzi Novellara S.p.a. 1986/1996» sorteggiate il 10 giugno 1992.

Gestioni, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Emissione 1983/1993» sorteggiate il 26 giugno 1992.

Zaccaria, società per azioni, in Vicenza: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1992.

Suncan spa, società per azioni, in Castelvetro Piacentino (Piacenza): Estrazione di obbligazioni.

G. D'Anna casa editrice, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1992.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 giugno 1992, n. 341.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/422 del 15 luglio 1991 contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il proprio decreto del 5 settembre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE, n. 74/132/CEE, n. 75/524/CEE, n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE, concernenti tutte le omologazioni parziali dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura;

Visto il proprio decreto del 4 novembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1989, in attuazione della direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988, recante modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 71/320/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 91/422/CEE con la quale vengono apportate ulteriori modifiche alla direttiva n. 71/320/CEE;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni dei propri decreti del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I testi degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII ai decreti ministeriali del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988 recanti norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformità a quanto riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

1. È ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura secondo le prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 3.

1. Dal 1° ottobre 1992 non è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento.

Art. 4.

1. Dal 1° ottobre 1993 non è ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento.

2. Fino al 30 settembre 1993 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 o in alternativa alle prescrizioni contenute nell'allegato al presente regolamento.

3. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale 4 novembre 1988, fino al 31 marzo 1993 è ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di rimorchio di categoria 04 anche se essi non soddisfano alla prescrizione dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale 4 novembre 1988.

Art. 5.

1. Dal 1° aprile 1993 non è ammessa la prima immatricolazione degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di massa maggiore di 16 t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima maggiore o uguale a 12 t nonché dei rimorchi di categoria 04, privi dei dispositivi di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988.

Art. 6.

1. Resta salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicoli in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, qualora sia dimostrata l'equivalenza con le prescrizioni CEE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1992
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 160

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AI DECRETI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI DEL 5 SETTEMBRE 1986 E DEL 4 NOVEMBRE 1988

ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

Punto 1.16.3, leggi:

1.16.3. *Rimorchio ad asse centrale*

Per "rimorchio ad asse centrale" s'intende un veicolo trainato, munito di un dispositivo di traino che non può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme in modo da trasmettere al veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10 % di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o ad un carico di 1000 daN (secondo quale sia inferiore). (il rimanente non è modificato)».

Punto 2.1.2.3, aggiungere alla fine del punto:

«Il freno pneumatico del rimorchio ed il freno di stazionamento del veicolo trattore possono essere azionati simultaneamente, sempre che il conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che la capacità di frenatura del freno di stazionamento dei due veicoli ottenuta, mediante la semplice azione meccanica del freno di stazionamento, è sufficiente.»

Punto 2.2.1.8, leggi:

« 2.2.1.8. L'azione del dispositivo di frenatura di servizio deve essere opportunamente ripartita tra gli assi. Nei veicoli a più di due assi, al fine di evitare il bloccaggio delle ruote o la vetrificazione delle guarnizioni dei freni, la forza di frenatura può essere ridotta automaticamente a zero su determinati assi quando su questi grava un carico molto ridotto, a condizione che l'autoveicolo risponda ai requisiti di prestazione prescritti nell'allegato II. »

Dopo il punto 2.2.1.11 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.11.1 e 2.2.1.11.2:

« 2.2.1.11.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada appartenenti alle categorie N_2 e N_3 e per i freni posteriori dei veicoli appartenenti alle categorie M_1 e N_1 i dispositivi di regolazione automatica sono facoltativi. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo l'esecuzione delle prove di cui all'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e all'allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).

2.2.1.11.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter essere controllata agevolmente, dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aperture d'ispezione ubicate opportunamente oppure con altri sistemi. In alternativa, il veicolo può essere munito di dispositivi acustici o ottici che segnalino al conducente al posto di guida la necessità di sostituire le guarnizioni. Ai fini della presente prescrizione è ammesso lo smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori unicamente sui veicoli appartenenti alle categorie M_1 e N_1. »

Aggiungere dopo il punto 2.2.1.12.2 il seguente nuovo punto 2.2.1.12.3:

« 2.2.1.12.3. Il tipo di liquido utilizzato nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica deve essere identificato secondo la norma ISO 9128-1987. Il simbolo conforme alla figura 1 o 2 deve essere apposto in un punto ben visibile e in modo indelebile a meno di 100 mm dagli orifizi di riempimento dei serbatoi del liquido; il costruttore può fornire informazioni complementari. »

Punto 2.2.1.18.3, leggi:

« 2.2.1.18.3. anche in caso di rottura o di perdita di uno dei condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio, agendo sia sul dispositivo di frenatura di servizio, sia sul dispositivo di frenatura di soccorso, sia sul dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura o perdita non implichi automaticamente la frenatura del rimorchio in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II; »

Punti 2.2.1.18.4.1 e 2.2.1.18.4.2, leggi:

« 2.2.1.18.4.1. quando uno dei dispositivi di frenatura tra quelli indicati al punto 2.2.1.18.3 è azionato a fondo, la pressione nella condotta di alimentazione deve abbassarsi a 1,5 bar entro i due secondi successivi;

2.2.1.18.4.2. quando la condotta di alimentazione è vuotata ad una velocità di almeno 1 bar/s, il dispositivo di frenatura automatica del rimorchio deve entrare in funzione prima che la pressione nella condotta stessa scenda al di sotto di 2 bar. »

Dopo il punto 2.2.1.23, è aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.1.24:

« 2.2.1.24. Nel caso dei veicoli trattori autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alla categoria O_3 o O_4, il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio deve poter essere azionato unicamente insieme al dispositivo di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del veicolo trattore. »

Dopo il punto 2.2.2.8 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.8.1 e 2.2.2.8.2:

« 2.2.2.8.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di regolazione automatico sono facoltativi per i veicoli appartenenti alle categorie O_1 e O_2. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo le prove eseguite in conformità dell'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).

2.2.2.8.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter essere controllata agevolmente dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aperture d'ispezione oppure con altri sistemi. »

Punto 2.2.2.9: sopprimere i termini «monoassiali» nella terza riga e sostituire «rottura» con «separazione».

Punto 2.2.2.11, leggi:

2.2.2.11. Se sul rimorchio esiste un dispositivo che permette il disinserimento per mezzo pneumatico del dispositivo di frenatura, diverso dal dispositivo di frenatura di stazionamento, tale dispositivo deve essere concepito e realizzato in modo da dover necessariamente essere riportato nella posizione di riposo al più tardi quando il rimorchio è nuovamente alimentato con aria compressa.

ALLEGATO II: PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA

Punto 1.1.1, leggi:

1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenatura e/o sulla misura della decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura è misurata in base allo spazio di frenatura in funzione della velocità iniziale del veicolo e/o mediante la misura della decelerazione media di regime durante la prova.

Alla fine del punto 1.1.3.7 è aggiunto:

Il bloccaggio delle ruote è consentito se espressamente specificato.

Alle fine del punto 1.2.1.2.3 va aggiunto:

il veicolo deve rispettare la distanza di frenatura e la decelerazione media di regime stabilite per la rispettiva categoria; tuttavia, può non essere necessario misurare effettivamente ambedue i parametri;

Alla fine del punto 1.2.3.1 è aggiunto il seguente nuovo punto 1.2.3.2:

1.2.3.2. Sono svolte anche altre prove con il motore innestato, a partire dalla velocità prevista per la categoria alla quale appartiene il veicolo. Devono essere ottenute almeno le prestazioni minime previste per ciascuna categoria. I trattori per semirimorchi, caricati artificialmente per simulare gli effetti di un semirimorchio carico, non devono essere provati a velocità superiore a 80 km/h.

Punto 1.3.1.3, leggi:

1.3.1.3. Per queste prove, la forza esercitata sul comando deve essere graduata in modo da raggiungere al momento della prima frenata una decelerazione media di regime di 3 m/s^2. Questa forza deve rimanere costante in tutte le frenate successive.

Punto 1.3.3, leggi:

1.3.3. Efficienza a caldo

1.3.3.1. Al termine della prova del tipo I ... l'efficienza a caldo del dispositivo di frenatura di servizio ... Per i veicoli a motore questa efficienza a caldo ... Nel caso dei rimorchi, la forza di frenatura a caldo ... (il rimanente non è modificato).

1.3.3.2. Qualora il veicolo a motore soddisfi la prescrizione relativa al 60 % del precedente punto 1.3.3.1, ma non soddisfi la relativa prescrizione dell'80 % del suddetto punto, può essere eseguita un'ulteriore prova di efficienza a caldo applicando una forza sul comando non superiore a quella prescritta al punto 2.1.1.1 del presente allegato. Nel verbale devono figurare i risultati di entrambe le prove.

Punto 1.4.3, leggi:

1.4.3. Al termine della prova, si misura ... l'efficienza a caldo del dispositivo ... Per i veicoli a motore, tale efficienza a caldo deve consentire una distanza di frenatura non superiore a seguenti valori e una decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori, quando sia applicata una forza sul comando non superiore a 700 N:

categoria M_3: $s = 0{,}15\,V + \dfrac{1{,}33\,V^2}{130}$ (il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 3,75 m/s^2)

categoria N_3: $s = 0{,}15\,V + \dfrac{1{,}33\,V^2}{115}$ (il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 3,3 m/s^2).

Nel caso dei rimorchi, la forza di frenatura a caldo alla periferia delle ruote ... (il rimanente non è modificato).

Punto 2.1.1.1.1, leggi:

« 2.1.1.1.1. I freni di servizio dei veicoli delle categorie M e N sono sottoposti alle prove secondo le modalità riprese nella seguente tabella:

	Tipo di prova	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3
		O-I	O-I	O-I-II	O-I	O-I	O-I-II
Prova di tipo O con motore non innestato	V	80 km/h	60 km/h	60 km/h	80 km/h	60 km/h	60 km/h
	s <	$0,1\ V + \frac{V^2}{150}$	$0,15\ V + \frac{V^2}{130}$				
	d_m >	5,8 m/s^2	5 m/s^2				
Prova di tipo O con motore innestato	V = 80 % max ma <	160 km/h	100 km/h	90 km/h	120 km/h	100 km/h	90 km/h
	s <	$0,1\ V + \frac{V^2}{130}$	$0,15\ V + \frac{V^2}{103,5}$				
	d_m >	5 m/s^2	4 m/s^2				
	F <	500 N	700 N				

dove i simboli significano:

V = velocità di prova
S = distanza di frenatura
d_m = decelerazione media di regime
F = forza esercitata sul comando a pedale
V_{max} = velocità massima del veicolo

Punto 2.1.2.1, leggi:

2.1.2.1. Anche se il dispositivo che la mette in azione serve ad altre funzioni di frenatura, la frenatura di soccorso deve dare una distanza di frenatura non superiore ai seguenti valori e una decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori:

categoria M_1: $s = 0,1\ V + \frac{2\ V^2}{150}$ (il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,9 m/s^2);

categorie M_2, M_3: $s = 0,15\ V + \frac{2\ V^2}{130}$ (il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,5 m/s^2);

categoria N: $s = 0,15\ V + \frac{2\ V^2}{115}$ (il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,2 m/s^2).

Dopo il punto 2.1.2.4 è aggiunto il seguente punto 2.1.2.5:

2.1.2.5. La prova di efficienza della frenatura di soccorso deve essere effettuata simulando le condizioni di avaria del sistema di frenatura di servizio.

Punto 2.1.4.1, leggi:

2.1.4.1. Nell'eventualità di un guasto in una parte qualsiasi della trasmissione, l'efficienza residua di un dispositivo di frenatura di servizio non deve dare una distanza di frenatura superiore ai seguenti valori, né dare una decelerazione media di regime inferiore ai seguenti valori, quando sia applicata una forza sul comando non superiore a 700 N, nel corso di una prova di tipo O con motore disinnestato e alle seguenti velocità iniziali per ciascuna categoria di veicolo:

distanza di frenatura (m) e decelerazione media di regime (m/s^2)
(la tabella non è modificata).

Dopo il punto 2.1.4.1 è aggiunto il seguente nuovo punto 2.1.4.2:

2.1.4.2. La prova di efficienza residua deve essere effettuata simulando le condizioni di avaria del sistema di frenatura di servizio.

Punto 2.2.1.2.1, leggi:

« 2.2.1.2.1. Quando il dispositivo di frenatura di servizio è del tipo continuo o semicontinuo, la somma delle forze esercitate alla periferia delle ruote frenate ... (il rimanente non è modificato). (Non applicabile al testo in italiano)

Dopo il punto 2.2.2.1 è aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.3:

« 2.2.3. *Frenatura automatica*

2.2.3.1. L'efficienza del dispositivo di frenatura automatica in caso di caduta totale di pressione nella condotta di alimentazione, determinata con veicolo carico ad una velocità di 40 km/h, non deve essere inferiore al 13,5 % della forza corrispondente alla massa massima gravante sulle ruote a veicolo fermo. È consentito il bloccaggio delle ruote per livelli di efficienza superiori al 13,5 %. »

APPENDICE ALL'ALLEGATO II: RIPARTIZIONE DELLA FRENATURA TRA GLI ASSI DEI VEICOLI (75/524/CEE)

Punto 3.1.2, leggi:

« 3.1.2. Nel caso dei veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi della categoria O_3 o O_4 muniti di freni pneumatici, qualora sottoposti alla prova con la sorgente di energia inoperante con la condotta di alimentazione chiusa con un serbatoio della capacità di 0,5 l collegato alla condotta di comando e con il sistema alle pressioni di rialimentazione e di intervento, la pressione misurata durante un azionamento a fondo del comando del freno deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 bar alle teste di accoppiamento della condotta di alimentazione e della condotta di comando, indipendentemente dalle condizioni di carico del veicolo. Tali pressioni devono essere rivelate sul veicolo trattore non collegato al rimorchio. Le zona di compatibilità di cui ai diagrammi 2, 3 e 4 A non devono estendersi oltre i 7,5 bar.

Punto 3.1.4.1, leggi:

« 3.1.4.1. Per i veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi della categoria O_3 o O_4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica la relazione tra il tasso di frenatura $\frac{TM}{PM}$ e la pressione p_m deve rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2.

Dopo il punto 5.1.2 è aggiunto il seguente nuovo punto 5.1.3:

« 5.1.3. La relazione tra il tasso di frenatura $\frac{TR}{PR}$ e la pressione p_m deve rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2 per le condizioni di veicolo a vuoto e a pieno carico.

Punto 7.3, leggi:

« 7.3. Il punto 18.2 dell'allegato IX ... (il resto invariato).

Punto 8.2, leggi:

« 8.2. Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni del punto 4 della norma ISO 3583-1984.

Diagramma 4 A, aggiungere la seguente prima frase alla nota di piè di pagina:

« Tra i valori $\frac{TR}{PR} = 0$ e $\frac{TR}{PR} = 0,1$ non è prescritta la proporzionalità tra il tasso di frantura $\frac{TR}{PR}$ e la pressione nella condotta di comando misurata alla testa di accoppiamento.

ALLEGATO III: METODO DI MISURA DEL TEMPO DI RISPOSTA PER I VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA

Alla fine del punto 1.1 è aggiunto:

« Per i veicoli muniti di sensori di carico, questi devono essere posti nella posizione di pieno carico.

Dopo il punto 2.6 è aggiunto il seguente nuovo punto 2.7:

« 2.7. I veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi della categoria O_3 o O_4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono rispettare, oltre alle prescrizioni di cui sopra, anche le prescrizioni di cui al punto 2.2.1.18.4.1 dell'allegato I; tale conformità sarà verificata mediante la prova seguente:

a) misurazione della pressione all'estremità di una conduttura di 2,5 m di lunghezza con diametro interno di 13 mm da raccordare alla testa della conduttura di alimentazione;

b) simulazione di un'avaria alla testa di accoppiamento della conduttura di comando;

c) azionamento del dispositivo di comando della frenatura di servizio in 0,2 s, come previsto al precedente punto 2.3. »

Punto 4.2, leggi:

« 4.2. Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni del punto 4 della norma ISO 3583-1984. »

ALLEGATO IV: SERBATOI E SORGENTI DI ENERGIA

A. *SISTEMI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA*

Al punto 1.3.1, leggi:

« 1.3.1. I serbatoi di cui sono dotati i rimorchi devono essere tali che, dopo 8 azionamenti a fondo del dispositivo di frenatura di servizio del veicolo trattore, il livello dell'energia fornita agli organi di utilizzazione non scenda sotto un livello equivalente alla metà del valore ottenuto durante la prima frenata, senza l'intervento del dispositivo di frenatura automatica o di stazionamento del rimorchio. »

Punto 1.3.2.1, leggi:

« 1.3.2.1. La pressione dei serbatoi all'inizio della prova deve essere di 8,5 bar; »

Punto 3.2, leggi:

« 3.2. Le prese di pressione devono essere conformi al punto 4 della norma ISO 3583-1984. »

ALLEGATO V: FRENI A MOLLA

Al punto 2.3 aggiungere le seguenti nuove frasi tra la terza e la quarta frase:

« In ogni caso, durante la ricarica del sistema di frenatura partendo dalla pressione zero, i freni a molla non devono allentarsi fintantoché la pressione nel sistema di frenatura di servizio non sia sufficiente a garantire almeno l'efficienza prevista per il sistema di frenatura di soccorso con veicolo a pieno carico, utilizzando il comando del freno di servizio.

ALLEGATO VII: CASI IN CUI LE PROVE DI TIPO I E/O II (oppure II *BIS*) NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE SUL VEICOLO PRESENTATO ALL'OMOLOGAZIONE

Sostituire in tutti i punti che seguono il termine « residua » con il termine « a caldo ».

Appendice 1:

Punti 3.1.2 (*), 3.2.1, 3.5.1.1, 3.5.2.4, 3.5.3.4 e 4.3.7;

(*) (Non applicabile al testo in italiano)

Appendice 2:

Punto 2 (tabella).

ALLEGATO IX: **ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA**

Punto 7, leggi:

«7. Ripartizione della massa su ogni asse
(valore massimo) ....»

Punto 8, leggi:

«8. Marca e tipo delle guarnizioni dei freni ....

8.1. Guarnizioni dei freni in alternativa ....

8.1.1. Metodo di prova di omologazione: prove sul veicolo/allegato XII/altro (*) ....»

Punto 9.4.3, leggi:

«9.4.3. rimorchio ad asse centrale: indicare anche il ...»

Dopo il punto 9.4.4 inserire un nuovo punto 9.4.5:

«9.4.5. rimorchio leggero: con freno/senza freno (*)».

Dopo il punto 9.5, inserire un nuovo punto 9.6:

«9.6. il veicolo è/non è (*) attrezzato per il traino di un rimorchio dotato di dispositivi antibloccaggio.»

Punto 13, leggi:

«13. Massa del veicolo ....»

Punto 14.2, leggi:

«14.2. Prova del tipo O
motore innestato
frenatura di servizio
in accordo con il punto 2.1.1.1.1 dell'allegato II»

Terza colonna della tabella, leggi:

«Forza misurata sul comando (N)».

Punto 14.5, leggi:

«14.5. Dispositivo(i) di frenatura utilizzato(i) nel corso delle prove del tipo II/II bis (*) ....»

Punto 14.6, leggi:

«14.6. Tempo di risposta e ...

14.6.1. Tempo di risposta al ...

14.6.2. Tempo di risposta alla ...»

Punto 14.7.2, leggi:

«14.7.2.

	Assi del veicolo			Assi di riferimento		
	Massa per asse (*)	Forza di frenatura necessarie alle ruote	Velocità	Massa per asse (*)	Forza di frenatura sviluppata alle ruote	Velocità
	kg	N	km/h	kg	N	km/h
Asse 1						
Asse 2						
Asse 3						
Asse 4						

(*) Si tratta della massa massima tecnicamente ammissibile per asse.»

Punto 14.7.3, leggi:

« 14.7.3.

Massa totale del veicolo presentato all'omologazione	... kg
Forza di frenatura necessaria alle ruote	... N
Coppia di rallentamento necessaria all'albero principale del rallentatore	... mN
Coppia di rallentamento ottenuta all'albero principale del rallentatore (in base al diagramma)	... mN

Punto 14.7.4 (tabella) sostituire «residuo» con «a caldo».

Dopo il punto 19.2, inserire due nuovi punti 20 e 21:

« 20. Frenatura automatica dei rimorchi dotati di freni ad aria compressa.

20.1. Percentuale della forza frenante raggiunta ....

21. Rimorchi dotati di sistemi di frenatura elettrica

21.1. Il veicolo soddisfa i requisiti previsti all'allegato XI: sì/no (¹).

21.2. Percentuale della forza frenante raggiunta .... »

Rinumerare i punti da 20 a 27 con 22 a 29.

Nella nota in calce (¹) leggi:

« (¹) Nel caso di semirimorchi, indicare la massa corrispondente al carico sulla ralla. »

ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO

Punto 6.1.2, leggi:

« 6.1.2. Il livello iniziale di energia ... deve corrispondere alla pressione di 8,5 bar alla testa di accoppiamento della condotta di alimentazione del rimorchio.

(il rimanente non è modificato)

Punto 6.1.5, leggi:

« 6.1.5. Al termina della frenata, a veicolo fermo, si aziona una volta a fondo il comando del freno di servizio. Durante tale azionamento, la pressione nei circuiti operativi deve essere sufficiente a fornire alla periferia della ruote una forza frenante totale non inferiore al 22,5 % della forza corrispondente alla massa massima gravante sulle ruote a veicolo fermo senza provocare inserimento automatico di sistemi di frenatura che non siano controllati dal dispositivo antibloccaggio.

ALLEGATO XII: METODO DI PROVA DELLE GUARNIZIONI FRENO SU BANCO DINAMOMETRICO AD INERZIA

Punti 4.4.3, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.5.3, 4.5.3.1 e 4.5.3.2, sostituire il termine « residua » con « a caldo ».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 942/1973 detta norme sulla «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:

«Art. 1. — I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

«Art. 2. — La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE».

«Art. 10. — Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del D.M. 4 novembre 1988 (Aggiornamento del testo degli allegati I e X al decreto 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto riguarda la frenatura) è il seguente:

«Art. 5. — Dal 1° ottobre 1991 non è più ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre 1986 così come modificato nell'allegato I al presente decreto.

Fino al 30 settembre 1991 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 o in alternativa alle prescrizioni contenute nello stesso decreto 5 settembre 1986 così come modificato nell'allegato I al presente decreto».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministero per i trasporti e l'aviazione civile».

92G0383

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1992.

Determinazione del contingente delle serie speciali millesimo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1991, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1991, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1991;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1991, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in L. 32.500.000 pari a n. 65.000 pezzi di cui:

L. 27.000.000 pari a n. 54.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.500.000 pari a n. 11.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1991, è stabilito in L. 32.500.000 pari a n. 65.000 pezzi, di cui:

L. 27.000.000 pari a n. 54.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.500.000 pari a n. 11.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1991, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 500 d'argento «Vivaldi», viene fissato in 65.000 per il valore nominale di L. 122.720.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 232

92A3413

DECRETO 16 giugno 1992.

Emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 888265 del 24 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Flora e Fauna da salvare»;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete in argento da L. 500 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» - millesimo 1992, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	500	32	835	3%	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: in un quadrato, volto di giovane donna simboleggiante l'Italia, e elementi floreali e faunistici; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: in un quadrato, composizione stilizzata di flora e fauna protette; ai quattro punti cardinali i simboli degli elementi vitali: aria, acqua, terra e fuoco; a sinistra «R»; a destra «1992»; in basso «L. 500»;

sul bordo: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 231

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A3412

DECRETO 8 luglio 1992.

Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio n. 87/102/CEE e n. 90/88/CEE in materia di credito al consumo;

Visto l'art. 19, comma 2, della citata legge n. 142/92, secondo cui «il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso»;

Visto l'art. 21, comma 10, della stessa legge n. 142/92, in base al quale, se il consumatore esercita la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione del contratto ha «diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2»;

Visto l'art. 23, comma 3, della ripetuta legge n. 142/92, secondo cui il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di credito al consumo viene esercitato «nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio»;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto il proprio decreto del 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154/92;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, che attribuisce al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza compiti di controllo nell'ambito della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «legge», la legge 19 febbraio 1992, n. 142, titolo II, capo II, sezione I;

b) per «consumatore», la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

c) per «creditore», la persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;

d) per «credito al consumo», la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

e) per «rata di rimborso», ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all'utilizzo del credito.

2. L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo è riservato:

a) agli enti creditizi;

b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto;

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato, i quali sono abilitati a concedere credito al consumo limitatamente alla forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Art. 2.

Tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;

e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;

b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;

c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera *d)* del comma precedente.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno civile;

b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito.

Art. 3.

Adempimento anticipato

1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore.

Art. 4.

Controlli

1. Il controllo del rispetto delle disposizioni della legge è demandato:

a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto;

b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui alla successiva lettera *c)* dell'art. 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dei poteri di controllo le autorità di cui al comma precedente possono acquisire informazioni ed eseguire ispezioni.

3. La Banca d'Italia può concordare con la Guardia di finanza le modalità di attivazione dell'art. 9, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, per le verifiche ivi previste e per quelle di cui al comma precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, non iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, allo scopo di poter soddisfare con tempestività e compiutezza le richieste delle autorità di controllo e di vigilanza, mantengono adeguata evidenza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di credito al consumo eseguite, tale da rendere possibile la ricostruzione, in dettaglio, di ciascun rapporto con la clientela.

Art. 5.

Coordinamento con le disposizioni della legge n. 154/92

1. Salvo quanto disposto dalla legge e dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, si attengono alle disposizioni della legge 17 febbraio 1992,

n. 154, del proprio decreto in data 24 aprile 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154 e delle relative istruzioni della Banca d'Italia. Tali disposizioni si applicano altresì alle operazioni di credito al consumo effettuate nella forma di apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito, di cui all'art. 21, comma 5, della legge.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, pubblicizzano il TAEG praticato per le operazioni di credito al consumo integrando gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di cui all'art.2, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 154.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO 1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG
(Art. 2, comma 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}}$$

dove:

- K è il numero d'ordine di un prestito;
- K' è il numero d'ordine di una rata di rimborso;
- A_K è l'importo del prestito numero K;
- $A'_{K'}$ è l'importo della rata di rimborso numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito;
- m' è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso;
- t_K è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m;
- $t_{K'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m';
- i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- $\sum$ è il segno che indica una sommatoria.

Osservazioni:

per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto di credito al consumo;

le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli uguali;

la data iniziale è quella del primo prestito.

ALLEGATO 2

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CAPITALE RESIDUO
(Art. 3, comma 2)

$$CR = \sum_{K=n}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}}$$

dove:

- CR è il capitale residuo;
- K è il numero d'ordine di una rata di rimborso;
- A_K è l'importo della rata di rimborso numero K;
- n è il numero d'ordine della prima rata di rimborso non ancora scaduta;
- m è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso;
- t_K è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anno, tra la data dell'adempimento anticipato e le date delle rate non ancora scadute;
- i è il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo;
- $\sum$ è il segno che indica una sommatoria.

92A3395

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 1992.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuità dei regimi termali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo;

Vista la lettera della Direzione generale dell'I.N.P.S. n. 14/40/6.CBT/14/13/11160/IMM1/27 del 25 febbraio 1992;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1991, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Sentiti l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere numeri 140151 del 20 maggio 1992 e pos. 3.3.3 del 28 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.

legge

delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1992, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed alla unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati I.N.A.I.L., la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'I.N.P.S., all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo del terzultimo alinea della lettera *a*, dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) è il seguente: «3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'art. 1, lettera *a)*, quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, già prorogate dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

— Il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 15 *(Stabilimenti termali dell'INPS)*. — 1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a società per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità ed efficienza. A tali fini l'Istituto può cedere a privati quote di partecipazione alle predette società, cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.

2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'art. 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. È abrogato il terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16 *(Disposizioni varie in materia previdenziale)*. — 1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, numeri 5) e 6), ed all'art. 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali,

esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.

6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

— Il D.M. 20 maggio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto):

«A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui allo alinea precedente».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del quinto comma dell'art. 16 della legge n. 412/1991 si veda nelle note alle premesse.

92A3396

ORDINANZA 2 luglio 1992.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 riguardante l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 28 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, e successive modificazioni;

Atteso che la brucellosi negli allevamenti bovini, nonostante i ripetuti interventi di cui al piano nazionale predetto, è tuttora presente nel territorio nazionale;

Considerato che la malattia stessa è trasmissibile all'uomo e che quindi è urgente ricorrere a misure radicali e risolutive;

Considerato che i casi di infezione da brucellosi nella specie umana sono aumentati nel biennio 1988-1989 da 1216 a 1612 casi;

Considerate le osservazioni e le proposte di modifica della normativa in vigore di cui al telegramma n. 3010 del 26 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee mediante il quale viene fatto rilevare che «non tutti gli animali di allevamento a pascolo estensivo sono sottoposti a misure obbligatorie di eradicazione della brucellosi»;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere ad estendere le operazioni di profilassi e risanamento della brucellosi negli allevamenti bovini a pascolo estensivo;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di adeguare la normativa nazionale e quella comunitaria in modo che si possa porre sotto controllo la totalità del patrimonio bovino allevato;

Considerato che il persistere di detta malattia ostacola la libera circolazione degli animali prevista per i Paesi della Comunità a decorrere dal 1993;

Considerato che l'ordinanza 28 giugno 1991 citata in premessa scade il 31 maggio 1992 per cui diventa necessario prorogare l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi per il periodo di tempo necessario ad acquisire i pareri tecnici ai fini di un regolamento che comprenda tutta la materia concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 concernente «Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi», è prorogata al 31 dicembre 1993.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 5 - titolo VII, dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma (ed. 1991-92) è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 5 *(Titolo VII)*. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua le cui modalità sono determinate dal corso di laurea.

Le discipline si articolano nelle seguenti aree didattiche, sulla cui base lo studente compirà le proprie scelte tra le discipline attivate o mutuabili:

A) Lingue e letterature straniere (anglistica, francesistica, germanistica, iberistica, slavistica, lingua albanese, lingua araba, lingua cinese, lingua ebraica, lingua giapponese, lingua neogreca, lingua romena, lingua ungherese), ossia:

1) anglistica: letteratura anglo-americana, letteratura anglo-canadese, letteratura anglo-irlandese, letteratura inglese medievale, letteratura inglese moderna e contemporanea, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese, lingua e letteratura inglese, lingua inglese, linguistica inglese, metodologia dell'insegnamento della lingua inglese, storia della cultura inglese, storia della cultura nord-americana, storia della lingua inglese;

2) francesistica: letteratura francese medievale, letteratura francese moderna e contemporanea, letteratura franco-canadese, letteratura provenzale, lingua e letteratura francese, lingua francese, linguistica francese, storia della civiltà francese, storia della lingua francese;

3) germanistica: letteratura tedesca moderna e contemporanea, lingua e letteratura nederlandese, lingua e letteratura tedesca, lingua tedesca, lingue e letterature scandinave, linguistica tedesca, storia della cultura tedesca, storia della letteratura austriaca, storia della lingua tedesca;

4) iberistica: letteratura brasiliana, letteratura ispano-americana, letteratura spagnola moderna e contemporanea, lingua e letteratura catalana, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura spagnola, lingua portoghese, lingua spagnola, linguistica portoghese, linguistica spagnola, storia dei Paesi latino-americani, storia della cultura ispanica storia della lingua spagnola;

5) slavistica: letteratura russa contemporanea, lingua e letteratura bulgara, lingua e letteratura croata, lingua e letteratura polacca, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura serba, lingua e letteratura slovena, lingua russa, lingue e letterature della Cecoslovacchia, linguistica russa, storia della cultura russa, storia della lingua russa;

6) lingua albanese: lingua e letteratura albanese;

7) lingua araba: lingua e letteratura araba;

8) lingua cinese: lingua e letteratura cinese;

9) lingua ebraica: lingua e letteratura ebraica;

10) lingua giapponese: lingua e letteratura giapponese;

11) lingua neogreca: lingua e letteratura neogreca;

12) lingua romena: lingua e letteratura romena;

13) lingua ungherese: lingua e letteratura ungherese.

N.B. — Come «quadriennale» può essere scelta dallo studente, soltanto una delle seguenti lingue e letterature: lingua e letteratura catalana, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura tedesca, lingue e letterature scandinave.

B) Italianistica: didattica dell'italiano, dialettologia italiana, filologia italiana, letteratura italiana, letteratura italiana del Rinascimento, letteratura teatrale italiana, letteratura umanistica, lingua e letteratura italiana, sintassi e stilistica della lingua italiana, storia della grammatica e della lingua italiana, storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, storia della lingua italiana.

C) Scienze del linguaggio: dialettologia, fonetica e fonologia, glottologia, linguistica applicata, linguistica francese, linguistica generale, linguistica inglese, linguistica italiana, linguistica matematica, linguistica portoghese, linguistica russa, linguistica spagnola, linguistica tedesca, metodologia dell'insegnamento linguistico, psicolinguistica, semantica e lessicologia, sociolinguistica, storia della linguistica.

D) Scienze glottodidattiche: didattica delle lingue moderne, didattica dell'italiano, didattica del latino, glottodidattica, linguistica applicata, metodologia dell'insegnamento linguistico, metodologia dell'insegnamento della lingua inglese.

E) Scienze dell'educazione: didattica, docimologia, educazione degli adulti, pedagogia, pedagogia comparata, pedagogia sociale, pedagogia speciale, psicologia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia scolastica, psicologia sociale, sociologia dell'educazione, storia della pedagogia, storia della scuola, teoria e storia della didattica.

F) Scienze geografiche: geografia, geografia regionale, geografia sociale, storia delle esplorazioni geografiche.

G) Scienze filosofiche: antropologia filosofica, ermeneutica filosofica, estetica, filosofia del linguaggio, filosofia della religione, filosofia della scienza, filosofia della storia, filosofia morale, filosofia teoretica, logica, scienza della politica, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo, storia della filosofia italiana, storia della filosofia medievale, storia della filosofia moderna e contemporanea, storia delle dottrine economiche, storia delle dottrine morali, storia delle dottrine politiche, storia del pensiero politico medievale, storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

H) Lingue e culture classiche: antichità romane, archeologia cristiana, didattica del latino, grammatica latina, letteratura cristiana antica, letteratura greca, letteratura latina, letteratura latina medievale, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina, lingua latina, storia dell'arte antica, storia della filologia classica, storia della filosofia antica, storia della lingua greca, storia della lingua latina, storia del teatro e della drammaturgia antica, topografia antica.

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: etnomusicologia, museologia e storia del collezionismo, storia comparata dell'arte dei Paesi europei, storia della danza, storia del disegno, dell'incisione e della grafica, storia della critica d'arte, storia della musica, storia dell'arte antica, storia dell'arte contemporanea, storia dell'arte italiana, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna, storia delle tecniche artistiche, storia del melodramma, storia del teatro e dello spettacolo, storia e critica del film, storia sociale dell'arte, teoria e storia del restauro, teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

K) Scienze filologiche: archivistica, bibliografia e biblioteconomia, filologia e critica dantesca, filologia germanica, filologia ibero-romanza, filologia italiana, filologia latina, filologia latina medievale e umanistica, filologia rumena, filologia slava, filologia ugro-finnica, paleografia e diplomatica, storia e metodo della critica del testo.

L) Scienze storiche: antichità e istituzioni medievali, storia americana, storia bizantina, storia contemporanea, storia dei partiti politici, storia dei trattati e politica internazionale, storia del Cristianesimo, storia della Chiesa, storia dell'Africa, storia della storiografia, storia delle relazioni internazionali, storia dell'età dell'Illuminismo, storia dell'Europa contemporanea, storia dell'Oriente europeo, storia del Mezzogiorno, storia del Risorgimento, storia economica, storia greca, storia iberoamericana, storia inglese, storia medievale, storia moderna, storia romana, storia sociale.

M) Scienze storico-culturali: antropologia culturale, etnologia, islamistica, letteratura anglo-americana, letterature popolari, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese, semitistica; sociologia, storia dei Paesi latino-americani, storia della civiltà francese, storia della cultura nord-americana, storia della cultura inglese, storia della cultura ispanica, storia della cultura russa, storia della cultura tedesca, storia della lingua francese, storia della lingua inglese, storia della lingua latina, storia della lingua russa, storia della lingua spagnola, storia della lingua tedesca, storia della scienza, storia delle religioni.

N) Scienze della letteratura: estetica, letterature moderne comparate, poetica e retorica, sociologia della letteratura, stilistica e metrica, storia della critica letteraria, teoria della letteratura, teoria e storia dei generi letterari, teoria e storia della retorica, teoria e storia della traduzione.

O) Scienze della comunicazione: linguistica generale, semiotica, sociolinguistica, storia del giornalismo, storia e tecnica degli audiovisivi, teoria della comunicazione, teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

due a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienza della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

una da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere: la tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà le modalità di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1991

Il rettore: TECCE

92A3383

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella XIX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in chimica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta,

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione «laurea in chimica, durata del corso cinque anni, diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione» è così modificata: «laurea in chimica, durata del corso cinque anni».

All'art. 112, punto *a*) laurea in chimica, il comma che recita «il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea è diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione» è soppresso.

L'art. 123 dello statuto, relativo al corso di laurea in chimica è soppresso e sostituito dal seguente:

d) LAUREA IN CHIMICA

Art. 123. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

Sono istituiti i seguenti indirizzi: chimica fisica, chimica inorganica, chimica organica, applicativo (orientamento ambientale).

L'aceesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamenti all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente statuto.

TRIENNIO PROPEDEUTICO.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati:

A) Area di matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica (primo corso);

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti del triennio viene rilasciato su richiesta un certificato, attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in quattro indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Indirizzo chimica fisica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo chimica inorganica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo chimica organica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo applicativo (orientamento ambientale).

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

3) chimica fisica ambientale;

4) laboratorio di chimica fisica ambientale .

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica ambientale e laboratorio di chimica fisica ambientale.

Insegnamenti opzionali:

analisi chimica spettroscopica;
biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica industriale;
biocristallografia;
biologia cellulare;
biologia generale;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica dell'ambiente;
chimica analitica clinica;
chimica analitica dei beni culturali;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica metallorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica del suolo;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica macromolecolare;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
cristallochimica;
cromatografia;
didattica della chimica;
elettrochimica;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
meccanismi di reazioni in chimica organica;
metodi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
microbiologia generale;
mineralogia;
radiochimica;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
spettroscopia molecolare;
stereochimica;
storia della chimica;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica.

PROVE DI ACCERTAMENTO.

Ai fini della prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, come prima specificato, il preside della facoltà costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto n. 1269 del 1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati nell'apposito elenco prima riportato fra le discipline attivate.

Possono anche essere scelti nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostituiti da due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

ESAME E DIPLOMA DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e nel relativo allegato tabella XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 maggio 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A3385

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze bancarie e assicurative;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di scienze economiche e bancarie del 14 maggio 1991 e successive modificazioni del 10 dicembre 1991, in cui sono state recepite le correzioni disposte dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 settembre 1991;

consiglio di amministrazione del 12 marzo 1992;

senato accademico del 28 febbraio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 6), relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie viene così modificato:

6) facoltà di scienze economiche e bancarie:

a) corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa.

Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 relativi alla facoltà di scienze economiche e bancarie, sono soppressi e così sostituiti.

Art. 44. — La facoltà di scienze economiche e bancarie conferisce la laurea in economica bancaria finanziaria ed assicurativa.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti.

Il corso degli studi è quadriennale, con un primo biennio comune e un secondo biennio di indirizzo.

Il consiglio di facoltà potrà attivare gli indirizzi di laurea in:

economia bancaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle assicurazioni.

Art. 45. — Insegnamenti istituzionali.

Area aziendale:

1) economia aziendale;

2) ragioneria;

3) finanza aziendale.

Area economica:

4) economia politica I;

5) economia politica II;

6) politica economica.

Area matematico-statistica:

7) matematica generale;

8) matematica finanziaria;

9) statistica.

Area giuridica:

10) istituzioni di diritto privato;

11) istituzioni di diritto pubblico;

12) diritto commerciale.

Art. 46. — *(Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo):*

Indirizzo economia bancaria:

1) economia delle aziende di credito;

2) economia monetaria e creditizia;

3) tecnica bancaria;

4) legislazione bancaria;

5) diritto bancario;

6) mercati monetari e finanziari;

7) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

Indirizzo economia degli intermediari finanziari:

1) economia degli intermediari finanziari;

2) tecnica delle operazioni finanziarie;

3) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;

4) tecnica dei crediti speciali;

5) teoria delle scelte di portafoglio;

6) diritto degli intermediari finanziari;

7) sistemi finanziari comparati;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

Indirizzo economia delle assicurazioni:

1) economia e finanza delle imprese di assicurazione;

2) tecnica delle assicurazioni;

3) matematica attuariale;

4) teoria del rischio;

5) diritto delle assicurazioni;

6) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;

7) economia e tecnica dei sistemi previdenziali;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

Art. 47. — *(Insegnamenti complementari):*

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto delle Comunità europee;

diritto del commerciale internazionale;

diritto del mercato finanziario;

diritto dell'economia;

diritto fallimentare;

diritto finanziario;

diritto industriale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

diritto regionale;

economia internazionale;

economia applicata;

economia matematica;

economia industriale;

economia e politica dell'ambiente;

economia regionale;

economia e politica industriale;

economia agraria;

politica agraria;

economia del benessere;

economia del commercio internazionale;

economia dello sviluppo;

sistemi economici comparati;

analisi economica;

econometria;

econometria II;

politica economica;

storia economica;

storia economica italiana dall'unità nazionale;

storia economica contemporanea;

storia sociale;

storia delle dottrine economiche;

storia della moneta e della banca;

economia agroalimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

marketing dei prodotti agroalimentari;

pianificazione agricola ed organizzazione del territorio;

politica agraria comunitaria;

geografia economica;

scienza delle finanze;

analisi di mercato;

contabilità nazionale;
demografia;
elaborazione automatica dei dati;
matematica finanziaria;
matematica attuariale;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
matematica per l'economia;
teoria delle decisioni;
teoria dei campioni;
tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;
modelli demografici;
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica dei mercati monetari di finanziari;
statistica per la ricerca sociale;
statistica sociale;
metodologia della ricerca sociale;
economia della sicurezza sociale;
sociologia della organizzazione;
sociologia del lavoro;
sociologia economica;
sociologia;
analisi e contabilità dei costi;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
economia aziendale;
finanza aziendale;
teoria delle decisioni;
strategia e politica aziendali;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
sistemi informativi aziendali;
economia delle imprese di assicurazione;
finanziamenti di aziende;
tecnica di borsa;
economia del mercato mobiliare;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia delle aziende di pubblici servizi;
economia e direzione aziendale;
marketing;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
politiche del personale e analisi delle mansioni;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi;
storia delle dottrine politiche;
storia dell'amministrazione pubblica;
lingua inglese;
lingua tedesca;
lingua francese;
lingua spagnola.

Art. 48. — *Conseguimento della laurea.*

La laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa si consegue dopo aver superato ventiquattro esami di profitto annuali, o il loro equivalente, le prove di idoneità richieste e l'esame di laurea, comportante la discussione di una tesi scritta.

Piani di studio.

Il piano di studi deve comprendere dieci insegnamenti istituzionali comuni, cinque insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e altri nove insegnamenti scelti secondo le regole indicate dal consiglio di corso di laurea.

Devono in ogni caso essere presenti nel *curriculum* degli studi due insegnamenti istituzionali e almeno un terzo insegnamento per ciascuna area disciplinare. Inoltre, i nove insegnamenti richiesti per il completamento dei piani di studio devono essere scelti con il vincolo dell'inserimento di almeno un insegnamento per ciascuna delle quattro aree.

Per l'ammissione all'esame di laurea occorre altresì avere superato una prova di idoneità in una lingua straniera e, se il consiglio di corso di laurea lo delibera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e/o una prova di accertamento delle conoscenze informatiche di base.

Corsi annuali e semestrali.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezione pari alla metà di un corso annuale, e può inoltre stabilire che un corso annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove d'esame, essendo a tutti gli effetti valida l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, così come tra i rispettivi esami o prove di idoneità. Può anche stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di più corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo.

Organizzazione didattica.

Nel biennio comune devono essere tenuti almeno otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti, dei quali non più di due scelti tra i caratterizzanti di indirizzo.

Fino a due corsi annuali, o quattro semestrali, previsti nel piano di studio del secondo biennio possono essere svolti in forme di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Il consiglio di corso di laurea può designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali.

Nel rispetto delle condizioni stabilite ai punti precedenti, il consiglio di corso di laurea può definire percorsi didattici differenziati, indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi d'esami. Inoltre, può stabilire con propria delibera le propedeuticità indispensabili fra i vari insegnamenti, e lo studente non sarà ammesso agli esami se non avrà prima superato quelli relativi agli insegnamenti propedeutici.

Il consiglio di corso di laurea può anche stabilire le modalità per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facoltà, nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali.

Esami e prove d'idoneità.

Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneità.

Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneità.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 maggio 1992

Il rettore

92A3384

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 20 novembre 1991, con la quale è stata approvata la proposta di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 9 dicembre 1991;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 febbraio 1992 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in giurisprudenza;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza (art. 15) sono aggiunte le seguenti discipline:

53) etica sociale;

54) diritto tributario;

55) diritto comunitario del lavoro;

56) diritto della famiglia;

57) ragioneria;

58) contabilità pubblica;

59) diritto degli arbitrati;

60) diritto della navigazione;

61) diritto delle assicurazioni;

62) diritto del mercato finanziario;

63) diritto sindacale;

64) diritto tributario internazionale;

65) legislazione della banca e della borsa;

66) tecnica della banca e della borsa;

67) storia delle codificazioni;

68) diritto delle società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 maggio 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A3399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione del 4 settembre 1958 concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, firmato a Patras il 6 settembre 1989.

A seguito dell'emanazione della legge n. 332 del 5 ottobre 1991 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991 che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo addizionale alla convenzione del 4 settembre 1958 concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, Patras 6 settembre 1989, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 20 febbraio 1992. Conformemente alle disposizioni dell'art. 4, par. 2, del protocollo lo stesso è entrato in vigore per l'Italia il 1° maggio 1992.

92A3402

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto internazionale per la promozione della cultura arbitrale».

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1992, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 400, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Istituto internazionale per la promozione della cultura arbitrale - I.S.D.A.C.I.».

92A3387

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 19 giugno 1992 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

App. CC Alberto Tomba, nato a Bologna il 19 dicembre 1966. — Atleta della sezione sport invernali del centro sportivo carabinieri, di rinomanza mondiale per i risultati di massimo livello conseguiti in competizioni internazionali di sci alpino, dando prova di eccezionali qualità sportive e di elevato temperamento agonistico, si classificava al primo posto nella specialità slolom gigante della coppa del mondo 1992 e conquistava ai XVI giochi olimpici la medaglia d'oro nella stessa specialità e la medaglia d'argento nello slalom speciale. Concorreva così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Albertville (Francia) 8-23 febbraio 1992.

Croce d'argento

Ten col. CC Vincenzo Borgia, nato a Taranto il 17 febbraio 1933. — Maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, di grandi doti umane e di non comune talento musicale, ha diretto il complesso con vivificante impegno e trascinante animazione, ottenendo risultati di altissimo pregio artistico. Con la sua opera, accolta sempre con entusiastici consensi, ha contribuito notevolmente ad esaltare in Italia e all'estero l'immagine e il prestigio dell'Arma e dell'Esercito. — Roma, 20 marzo 1972-20 marzo 1992.

Croci di bronzo

Car.s. Silvio Fauner, nato a Pieve di Cadore (Belluno) il 1° novembre 1968. — Atleta della sezione sport invernali del centro sportivo carabinieri, di rinomanza mondiale per i risultati di massimo livello conseguiti in competizioni internazionali di sci di fondo, dando prova di eccezionali qualità sportive e di elevato temperamento agonistico, conquistava la medaglia d'argento nella staffetta 4 × 10 km ai XVI giochi olimpici. Concorreva così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Albertville (Francia) 8-23 febbraio 1992.

Car.s. Norbert Huber, nato a Brunico (Bolzano) il 3 settembre 1964. — Atleta della sezione sport invernali del centro sportivo carabinieri, di rinomanza mondiale per i risultati di massimo livello conseguiti in competizioni internazionali di slittino, dando prova di eccezionali qualità sportive e di elevato temperamento agonistico, conquistava la medaglia di bronzo nella specialità di doppio ai XVI giochi olimpici. Concorreva così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Albertville (Francia) 8-23 febbraio 1992.

92A3403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo e Ambiente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Benedetti in data 11 febbraio 1985, rep. 2526, reg. soc. 2527, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Country-Coop - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 31 gennaio 1985, rep. 39204, reg. soc. 2435, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 12 aprile 1985, rep. 5664, reg. soc. 2262, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Programma studio 85 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 21 marzo 1985, rep. n. 5649, reg. soc. 2258, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Research» a r.l., con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 2 maggio 1985, rep. 5815, reg. soc. 2288, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di consumo «Dipendenti Banca popolare della Marsica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Avezzano, costituita per rogito Di Giovanni in data 12 dicembre 1978, rep. 75831, reg. soc. 1419, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Monti Simbruini» a r.l., con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 28 gennaio 1985, rep. 5245, reg. soc. 2201, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Verde Liri» a r.l., con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 13 marzo 1985, rep. 5428, reg. soc. 2252, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tutela ambiente» a r.l., con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 13 marzo 1985, rep. 5429, reg. soc. 2250, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agrilucus - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Luco dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 15 novembre 1988, rep. 17168, reg. soc. 3137, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Faggetta» a r.l., con sede in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 23 maggio 1985, rep. 14530, reg. soc. 1353, tribunale di Sulmona;

società cooperativa edilizia «Pagliaro Scafato» a r.l., con sede in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Loprieno in data 19 maggio 1982, rep. 192, reg. soc. 1020, tribunale di Sulmona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Noi Donne» a r.l., con sede in Pettorano sul Gizio (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 20 febbraio 1985, rep. 14399, reg. soc. 1296, tribunale di Sulmona;

società cooperativa edilizia «Rocca di Botte Seconda» a r.l., con sede in Rocca di Botte (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 17 dicembre 1972, rep. 25119, reg. soc. 927, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto in prospettiva» a r.l., con sede in S. Benedetto dei Marzi (L'Aquila), costituita per rogito Rauccio in data 24 febbraio 1987, rep. 3264, reg. soc. 2741, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Monte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Scoppito (L'Aquila), costituita per rogito Battaglia in data 17 aprile 1986, rep. 43459, reg. soc. 2772, tribunale di L'Aquila.

92A3404

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Riconoscimento giuridico della camera di commercio italo-americano ovest, di Los Angeles

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 è stato concesso il riconoscimento governativo alla camera di commercio italo-americana ovest, di Los Angeles.

92A3405

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, in Padova

Con decreto ministeriale 2 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1992, registro n. 30 Beni culturali, foglio n. 239, è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, in Padova.

92A3406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 26 giugno 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Amphora fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», siglabile in «Amphora fiduciaria e di revisione - S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 26 giugno 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Romafides - Fiduciaria e servizi S.p.a.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 26 giugno 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 19 aprile 1985 alla «Fi-Gest S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, è stata revocata.

92A3407

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Amerino» in contenitori di vetro da cl 50

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 362 dell'11 giugno 1992 la Samit S.p.a., con sede in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Amerino», in comune di Acquasparta nel tipo come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro a perdere della capacità di 50 cl chiusi ermeticamente con capsule a vite di alluminio.

92A3408

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 30 giugno 1992, n. 1.13-2-774, il decreto del prefetto di Trieste datato 20 agosto 1932, n. 11419-9554, con il quale il cognome del signor Carlo Krusich, nato a Praga il 9 marzo 1908, venne ridotto nella forma italiana di «Crosicchio», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 maggio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Carlo Crosicchio, nipote di Carlo, nato a Roma il 19 maggio 1971, residente a Colleferro (Roma), via Cimabue n. 40, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Krusich», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Colleferro (Roma) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Il sindaco di Roma è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Con decreto prefettizio datato 30 giugno 1992, n. 1.13-2-775, il decreto del prefetto di Trieste datato 20 agosto 1932, n. 11419-9554, con il quale il cognome del signor Carlo Krusich, nato a Praga il 9 marzo 1908, venne ridotto nella forma italiana di «Crosicchio», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 maggio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.na Paola Crosicchio, nipote di Carlo, nata a Palestrina (Roma), il 4 ottobre 1973, residente a Colleferro (Roma), via Cimabue n. 40, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Krusich», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Colleferro (Roma) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Il sindaco di Palestrina (Roma) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Con decreto prefettizio datato 30 giugno 1992, n. 1.13-2-776, il decreto del prefetto di Trieste datato 28 settembre 1928, n. 11419-8385, con il quale il cognome del sig. Lorenzo Hoffer, nato a Trieste il 4 agosto 1870, venne ridotto nella forma italiana di «Corti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Antonio Viezzoli ed ai figli Lorenzo, Andrea, Maria ed Anna, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 20 maggio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Lorenzo Corti, figlio di Andrea, nato a Trieste l'11 settembre 1938, residente a Trieste, strada di Basovizza n. 80, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Hoffer» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il provvedimento viene esteso anche al figlio Maurizio, nato a Trieste, il 9 maggio 1962, residente a Trieste, via Kosovel n. 14, che ha sottoscritto l'istanza per assenso.

Uguale restituzione viene fatta per il figlio Michele, nato a Trieste l'8 luglio 1977.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A3388

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 recante: «Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992)

La data riportata in calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «Roma, *3* luglio 1992», si legga: «Roma *9* luglio 1992».

92A3410

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 giugno 1992 recante: «Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto *c)* e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione ai programmi operativi per le regioni interessate alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 5*b*)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1992).

Nel prospetto recante: «Spesa nazionale pubblica - Regolamento CEE n. 2052/88 Obiettivo n. 5*b* - Azioni di competenza regionale», allegato alla deliberazione citata in epigrafe e riportato alla pag. 26, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il totale riportato in corrispondenza della regione Piemonte è rettificato nel senso che dove è scritto: «*6,89*», si legga: «*6,29*».

92A3409

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 2 *

L. 1.200